

## **LA GIUNTA REGIONALE**

Vista la legge regionale 31 agosto 1991, n. 37, come modificata dalle successive leggi regionali 24 agosto 1992, n. 48 e 8 gennaio 2001, n. 1, recante disposizioni per la formazione professionale di operatori necessari al Servizio Sanitario Regionale, che prevede, tra l'altro, la corresponsione di assegni di formazione professionale agli studenti che frequentano corsi formativi per figure professionali sanitarie;

Richiamata la propria deliberazione n. 10609 in data 20 novembre 1992 concernente la determinazione, ai sensi della legge regionale n. 48/1992, a decorrere dall'anno scolastico 1992/93, del contributo mensile per le spese di alloggio sostenute da soggetti non residenti nel Comune di Aosta frequentanti corsi di formazione per operatori sanitari;

Vista la legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, con la quale vengono approvati l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2003 e alcune modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative, interessanti, tra l'altro, la legge regionale soprarichiamata n. 37/1991, prevedendo nello specifico l'attribuzione alla Giunta regionale dell'approvazione delle modalità di assegnazione e di liquidazione degli assegni di formazione professionale di cui sopra;

Visto il decreto interministeriale 2 aprile 2001, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica di concerto con il Ministero della Sanità ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie ai sensi del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni;

Ritenuto pertanto necessario approvare le modalità di corresponsione e di liquidazione dell'assegno di formazione a valere dall'anno accademico 2003/2004 determinandone, altresì, gli importi annuali e rinviando, al momento, quelle relative ai corsi di laurea specialistica;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 5116 in data 30.12.2002 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2003/2005 con l'attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dirigente della Direzione salute del Dipartimento Sanità, Salute e Politiche Sociali nell'ambito dell'Assessorato alla sanità, salute e politiche sociali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 13, comma 1, lettera e) e 59, comma 2, della legge regionale n. 45/1995 sulla legittimità della presente deliberazione;

Su proposta dell'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali, sig. Roberto Vicquéry;

Ad unanimità di voti favorevoli,

### **DELIBERA**

- 1) di approvare, ai sensi di quanto stabilito dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13, come da allegato che forma parte integrante della presente deliberazione, le modalità per l'assegnazione e la liquidazione, a decorrere dall'anno accademico 2003/2004, degli assegni di formazione previsti dalla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 e successive modificazioni, a favore di soggetti iscritti a corsi di laurea universitari organizzati in Regione o fuori dalla Regione per figure professionali sanitarie;

- 2) di rinviare a successiva deliberazione l'approvazione delle modalità di assegnazione e liquidazione degli assegni di formazione a favore di soggetti iscritti a corsi di laurea specialistica universitaria;
- 3) di stabilire che si provveda alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della presente deliberazione.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 2213 del 30 maggio 2003

**MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE E LA LIQUIDAZIONE, A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2003/2004, DEGLI ASSEGNI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREVISTI DALLA LEGGE REGIONALE 31 AGOSTO 1991, N. 37 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, A FAVORE DI SOGGETTI ISCRITTI A CORSI DI LAUREA UNIVERSITARI, ORGANIZZATI IN REGIONE O FUORI DALLA REGIONE, PER FIGURE PROFESSIONALI SANITARIE.**

#### Requisiti per l'assegnazione

Possono presentare domanda per l'attribuzione dell'assegno di formazione professionale, nell'ambito della determinazione annuale concernente il numero e le specifiche professionalità, nonché nei termini stabiliti nel bando approvati con deliberazione della Giunta regionale, gli studenti in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 31 agosto 1991, n. 37 e successive modificazioni, iscritti a corsi di laurea universitaria di cui al decreto interministeriale 2 aprile 2001, effettuati in Regione o fuori della Regione.

#### Determinazione degli importi

L'importo annuale dell'assegno di formazione professionale è determinato in euro 2.600 (duemilaseicento) per gli iscritti ai corsi universitari organizzati nella Regione e in euro 3.190 (tremilacentonovanta) per gli iscritti ai corsi universitari organizzati fuori dalla Regione. I benefici sono concessi per un numero di anni pari alla durata legale del corso di studio.

#### Condizioni per l'assegnazione

L'assegnazione dell'assegno di formazione professionale agli studenti con iscrizione a tempo pieno è subordinata al possesso del seguente requisito di merito:

- Aver conseguito e registrato entro la data del **30 settembre** :
  - 1° ANNO almeno 30 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
  - 2° ANNO almeno 40 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
  - 3° ANNO almeno 45 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso

L'assegnazione dell'assegno di formazione professionale agli studenti con iscrizione non a tempo pieno è concessa per un triennio ed è subordinata al possesso del seguente requisito di merito:

- Aver conseguito e registrato entro la data del **30 settembre** :
  - 1° ANNO almeno 17 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
  - 2° ANNO almeno 22 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
  - 3° ANNO almeno 25 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso.

L'assegno di formazione professionale di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 37/1991 e successive modificazioni, previsto per i dipendenti dell'Azienda USL della Valle d'Aosta collocati in aspettativa senza assegni e iscritti ai corsi universitari di cui si tratta, è corrisposto per il solo periodo di collocamento in aspettativa e nel rispetto delle condizioni sopra indicate.

I beneficiari dell'assegno di formazione professionale sono tenuti, al termine di ogni anno di corso, a presentare, alla Direzione Salute dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, domanda di conferma dell'assegno attribuito a pena di decadenza.

#### Modalità di liquidazione

Il conseguimento e la registrazione alla data del **28 febbraio** dei crediti sottoindicati consente la liquidazione di un acconto nella misura pari al 50% dell'importo totale annuo dell'assegno di formazione :

##### Tempo pieno :

- 1° ANNO almeno 10 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
- 2° ANNO almeno 10 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
- 3° ANNO almeno 10 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso.

##### Non a tempo pieno :

- 1° ANNO almeno 5 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
- 2° ANNO almeno 5 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso
- 3° ANNO almeno 5 crediti formativi previsti nel piano annuale di studio del corso

Non verrà richiesto il rimborso dell'acconto liquidato agli studenti non in possesso alla data del 30 settembre dei crediti richiesti per la liquidazione del saldo.

Alla liquidazione delle rate si provvede previa documentazione attestante il conseguimento dei crediti formativi richiesti.

#### Accertamenti

L'ufficio competente provvede al controllo del rispetto delle condizioni previste per l'attribuzione dell'assegno di formazione professionale nonché della veridicità delle dichiarazioni rilasciate anche avvalendosi dei controlli a campione.

Coloro che rilasciano dichiarazioni non veritiere al fine della fruizione degli assegni di cui si tratta decadono dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere e sono puniti ai sensi delle leggi vigenti in materia.